



**TRIBUNALE DI SALERNO**

*Repubblica Italiana*

il Tribunale di Salerno - sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - composto dai magistrati

dott.ssa	Rosa Sergio	Presidente
dott.	Vincenzo Del Sorbo	Giudice rel.
dott.ssa	Francesca Iervolino	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

reso a conclusione del procedimento ex artt. 35 bis del D. L.vo 25/2008 e 737 e segg. del c.p.c. e di cui in epigrafe, introdotto con ricorso dep. in data 19/11/2018 avente ad oggetto:

**IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO** in data 18.7.2018 (n. identificativo: SA 0003827)---

**TRA**

/ - (n. in GHANA in - ) – rapp. e dif.  
dall'avv. AGOSTINO ROCCO (C.F. GSTRCC84C12E919W) presso cui elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico---

ricorrente

**E**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso la COMMISSIONE TERRITORIALE per il riconoscimento della protezione internazionale di SALERNO rapp. e dif. a norma dell'art. 35 bis D. L.vo 25/2008 da proprio funzionario---

resistente

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno---

interventore ex lege

**IL TRIBUNALE**

letti gli atti e sentito il relatore osserva quanto segue.

**IN FATTO**

L'istante ha impugnato la decisione di cui in epigrafe con cui la Commissione Territoriale di Salerno (d'ora in poi C.T.) ha respinto la sua domanda di protezione internazionale ed ha chiesto:

- 1) in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954) e successive modifiche;
- 2) in subordine il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria di cui al D. L.vo 251/2007;
- 3) in via ancora più subordinata il riconoscimento della protezione c.d. umanitaria (ora: *protezione speciale* ex D.L. 113/2018) di cui all'art. 32 comma 3 del D. L.vo 25/2008
- 4) da ultimo l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto d'asilo di cui all'art. 10 della Costituzione.

Il Ministero dell'Interno (domiciliato come per legge presso la competente Commissione Territoriale) ha ricevuto regolare notifica del ricorso ed ha inviato copia della documentazione in suo possesso ex art. 35 bis comma 8 del D. L.vo 25/2008 (non è stata effettuata videoregistrazione del colloquio per motivi tecnici)



nonché ha depositato note difensive

E' stata disposta la comparizione delle parti (e personale del ricorrente) attesa la mancanza di videoregistrazione del colloquio (art. 35 bis commi 10 e 11 D. L.vo 25/2008), e la parte istante è stata così sentita dal Giudice Designato.

Il giudice designato ha infine riservato il provvedimento al Collegio

#### PREMESSA SULLA NORMATIVA APPLICABILE

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale vede nel nostro Ordinamento il riconoscimento di 2 tipi diversi di *protezione* (secondo forme e modalità che sono comunque mutate – e anche di molto – nel corso del tempo e sono tuttora in continua evoluzione).

V'è inoltre un 3° tipo di *protezione speciale* che prima del D.L. 113/2018 era definita *protezione umanitaria*.

La protezione internazionale propriamente detta è disciplinata principalmente dal d.lgs. n. 251 del 19.11.2007 e successive modifiche con il quale è stata attuata la direttiva 2011/95/UE e viene accordata laddove il soggetto richiedente corra un grave e concreto pericolo (*persecuzione o danno grave*) laddove faccia ritorno nel Paese d'origine.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007 identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave:

- a) lo Stato;
- b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

La tutela prevista dal D. L.vo 251/2007 prevede fondamentalmente 2 forme di protezione (si vedano in particolare le definizioni contenute nell'art. 2):

#### 1) Lo status di RIFUGIATO.

Il decreto definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere **perseguitato** per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del citato decreto 251/2007 contengono la definizione di **atti di persecuzione** e dei **motivi della persecuzione**.

In particolare, gli **atti di persecuzione** devono – alternativamente – essere:

- a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

#### 2) Lo status di PROTEZIONE SUSSIDIARIA.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un **grave danno** come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. Quando uno straniero è ammissibile a detta protezione lo Stato gli riconosce lo "status di protezione sussidiaria".

Il **danno grave** viene individuato dal successivo art. 14 nella:

- a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
- b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente



nel suo Paese di origine;

**c)** minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nuovo sistema di protezione internazionale, ha quindi introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria che deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti.

Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura “umanitaria” (di natura temporanea, garantito dall'obbligo di osservare il divieto stabilito nell'art. 3 CEDU, nella lettura fornita dalla Corte di Strasburgo - permesso rilasciato dal Questore, ex art. 5 D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche) ma dà diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata da permesso di soggiorno che a partire dal D. L.vo 18/2014 è quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio alle prestazioni sanitarie).

- 3) Il 3° tipo di protezione è la PROTEZIONE UMANITARIA in vigore fino al 4.10.2018 ed ora sostituita dalla PROTEZIONE SPECIALE (con l'entrata in vigore del D.L. 113/2018).

La protezione umanitaria consisteva in un permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998 (in vigore fino a tutto il 4.10.2018, mentre il giorno successivo è entrato in vigore il D.L. 113/2018 che l'ha profondamente modificato).

Essa è ancora attuale per tutti quei procedimenti per cui risulta presentata la domanda di accesso alla procedura (o meglio – come si vedrà *infra* – per i quali *il fatto generatore del diritto* sia venuto in essere prima del 5.10.2018).

Ciò sia che si tratti di domanda di permesso di soggiorno rivolta al questore (di cui appunto alla formulazione dell'art. 5 comma 6 vigente sino al 4.10.2018) sia che si tratti di domanda di accertamento della protezione internazionale e in subordine del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (su cui è chiamata ad esprimersi la C.T. – si noti che quasi sempre si tratta di tale ipotesi).

E la normativa pregressa (per i *fatti generatori* già venuti in essere) opererà indipendentemente dalla definizione amministrativa - ed eventualmente di impugnazione giudiziaria - del procedimento (l'applicazione della nuova normativa sarà invece immediata quanto a modalità di rilascio, durata del permesso di soggiorno e sua rivalutazione, per la norma di diritto intertemporale di cui all'art. 1 comma 9 del D.L. 113/2018: ovverosia permesso di soggiorno “speciale” della durata di 2 anni e con possibilità di conversione in permesso di lavoro ed alla scadenza dei 2 anni sua rivalutazione che – per il caso in cui non si sia avuta la conversione in altro tipo di permesso – resta regolata dalla nuova normativa, così come previsto dal precedente comma 8).

Come infatti ben chiarito dalla S.C. (sent. 4890/2019), alla luce del principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 comma 1 delle preleggi (in base al quale “la legge non dispone che per l'avvenire”), deve ritenersi che, in assenza di una disciplina transitoria, la normativa sopravvenuta, avendo natura sostanziale, sia inapplicabile, “*oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso*” (cfr. anche Cass. civ., sez. I, 14-02-2017, n. 3845).

Va, infatti, rilevato che nel nostro ordinamento il diritto d'asilo “è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario” (v. Cass. ord. n. 16362/2016). Ne consegue che la pronuncia giudiziaria sulla domanda di protezione umanitaria ha natura dichiarativa e non costitutiva (cfr. sul punto, Cass. Civ. n. 8423/2004; Cass. S.U. n. 907/99 e considerando 21 della Direttiva Qualifiche), trattandosi di riconoscimento di diritti soggettivi attinenti alla persona, che preesistono alla statuizione giudiziale.

Ovviamente, proprio perché di natura *dichiarativa* l'applicazione della *vecchia* normativa potrà essere fatta solo se il “*pregresso fatto generatore del rapporto*” sia intervenuto prima della novella legislativa e cioè entro il 4.10.2018 (su ciò v. meglio *infra*).

In verità l'applicazione del principio di cui sopra non è pacifica nella giurisprudenza della S.C. che con ordinanza 11750 (ed anche n. 11751) del 2019 ha investito della questione le SS.UU.

Le contrapposte interpretazioni della S.C. trovano entrambe solide giustificazioni in un dettato normativo che non è chiaro sul punto.



Tuttavia - in attesa dell'intervento chiarificatore delle SS.UU. - ritiene il Collegio di dover aderire alla giurisprudenza (invero sinora quasi del tutto unanime) che argomenta per l'irretroattività della nuova disciplina per i fatti progressi (da cui nasce il diritto alla c.d. protezione umanitaria) per le seguenti, sintetiche, ragioni:

- a) l'ordinanza di rimessione alle SS.UU. evidenzia che una nuova legge esplica immediatamente i suoi effetti (tranne espressa indicazione contraria) e che essa si applica quindi ai rapporti in corso, restandone esclusi solo i rapporti già interamente definiti sotto l'impero della disciplina previgente.

Il principio è chiaro, ma poco attinente al problema perché bisogna stabilire innanzitutto se il diritto al permesso umanitario sia già sorto o meno (cioè stabilire se si tratti di un diritto esistente e da accertare o di un diritto che sorgerà all'esito dell'accertamento).

Laddove si ritenga che il diritto non è ancora nato troverà ovvia ed integrale applicazione la nuova normativa.

Laddove si sia in presenza di un diritto già sorto occorrerà individuare la disciplina *transitoria*

Il discorso è qui limitato solo ai procedimenti ancora in corso, ovvero non ancora completamente definiti in virtù della precedente normativa. Infatti per i permessi già rilasciati e con validità in corso vale la chiara norma di cui all'art. 1 comma 8 per la quale l'eventuale rinnovo alla scadenza sarà integralmente regolato dalla nuova disciplina.

Partendo dalle domande già presentate (che sono un presupposto indefettibile per il riconoscimento della protezione) ed avendo presente che si deve trattare di *fatti generatori* del diritto esistenti al 4.10.2018, le ipotesi che si possono verificare sono schematicamente le seguenti:

1. domanda di protezione non ancora esaminata dalla C.T.;
2. domanda di protezione respinta dalla C.T. e con ricorso giudiziario in corso;
3. domanda di protezione accolta dalla C.T. ma permesso di soggiorno non ancora rilasciato dal Questore;
4. domanda di protezione respinta dalla C.T. ma accolta in via definitiva in sede giudiziaria, e permesso di soggiorno ancora non concretamente rilasciato.

come si vedrà solo il caso "3" è espressamente regolato dalla norma intertemporale di cui all'art. 1 comma 9--

- b) l'ordinanza di rimessione alle SS.UU. evidenzia che v'è una norma intertemporale nella nuova legge, che si applica alle "situazioni pendenti, *ove positivamente vagliate in sede amministrativa*" ed è costituita dall'art. 1 comma 9.

Esso recita:

*Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.*

Se ben si intende il pensiero della Corte (si v. il suo inciso "*ove positivamente vagliate in sede amministrativa*") si ritiene che il permesso speciale, per così dire *interinale*, sia riservato solo alle situazioni in cui la C.T. abbia già riconosciuto la protezione umanitaria e trasmessi gli atti al questore, ma concretamente il permesso non sia stato ancora rilasciato allorché è intervenuto il Decreto Sicurezza.

Questo in effetti è quanto si ricava dal tenore letterale della norma.

Ma come si è visto sopra vi sono altre 3 ipotesi *transitorie*:

- 1) domanda non ancora esaminata - 2) domanda rigettata dalla C.T. impugnata in via giudiziaria
- 3) domanda accolta in via giudiziaria ma permesso non ancora rilasciato.

Queste ipotesi non risultano regolate espressamente dal Decreto Sicurezza.

Per quel che concerne la terza ipotesi (diritto riconosciuto in via giudiziaria e permesso non rilasciato) sembra proprio che si possa ritenere di mera omissione nel ragionamento della Corte: si tratta di situazione che differisce dall'ipotesi espressamente regolata dal comma 9 solo in relazione all'Autorità che ha riconosciuto il diritto. Pertanto anche tale caso deve ritenersi regolato dalla medesima disposizione.



Diverso è il discorso per quel che riguarda il caso 1 (domanda non ancora esaminata) e soprattutto il caso 2 (ricorso giudiziario pendente). Per tali ipotesi (sempre se ben si intende il pensiero della Corte) l'ordinanza di rimessione ritiene debba farsi integrale applicazione della nuova normativa.

Come si è già detto tale interpretazione sembrerebbe corrispondere al dato letterale della norma. Tuttavia appare evidente che essa solleverebbe grossi dubbi di legittimità costituzionale: ritenere che in caso di rigetto della C.T. ed impugnativa pendente vada comunque applicata la nuova disciplina pone il *discrimen* fra questa e la vecchia normativa nell'applicazione che di quest'ultima ha fatto la C.T., con buona pace del diritto di uguaglianza (che non si applica solo ai *cittadini*) e di quello di effettività della tutela giudiziaria.

Infatti a fronte di situazioni del tutto uguali la "*concessione*" del permesso di soggiorno sarebbe rimessa unicamente alle decisioni della P.A. e l'impugnativa giudiziaria (almeno nel caso in cui essa non sia stata ancora decisa) non avrebbe senso alcuno posto che con la nuova normativa non si potrà comunque avere il *permesso speciale* indipendentemente dal fatto che la C.T. abbia errato a non riconoscere la sussistenza dei *gravi motivi umanitari*.

Viceversa, a fronte di un *vulnus* così grave, l'art. 1 comma 9 si presta - ad avviso del Collegio - a diversa interpretazione, *costituzionalmente orientata*:

il Decreto Sicurezza ovviamente non esclude la tutela giudiziaria avverso la decisione della C.T., e quella tutela (laddove il ricorso venga accolto) fa sì che al diniego fatto dalla C.T. si *sostituisca* il decreto del Tribunale, che dovrà quindi essere inteso come emesso a (o meglio: avente effetto da) quella data. Conseguentemente anche per tale ipotesi troverà piena applicazione la disciplina intertemporale di cui all'art. 1 comma 9.

E non può essere seguita l'ordinanza della Cass. laddove afferma:

*... la situazione dei richiedenti che abbiano ottenuto dalle Commissioni territoriali il parere positivo sui gravi motivi di carattere umanitario (comma 9) e diversa da quella dei richiedenti che abbiano ottenuto il rigetto della loro domanda; se una differenza è ravvisabile questa è dovuta allo scorrere del tempo e alla diversa collocazione in esso dei fatti giuridici, ma questa situazione ben può legittimare una diversa modulazione dei rapporti che ne scaturiscono e giustificare una differenziazione normativa, trattandosi di situazioni solo apparentemente omogenee (Corte Cost...).*

Infatti il principio espresso da Corte Cost. 401/2008 (richiamato espressamente dalla Cass.) non pare riferirsi al caso qui in esame: la Corte Cost. ha semplicemente detto che il *fatto giuridico* può generare trattamenti differenziati a seconda del tempo in cui esso è sorto (nella fattispecie concreta si trattava del diritto ad una maggiorazione pensionistica spettante agli ex combattenti e la Corte Cost. ha ribadito che tale maggiorazione spettava a partire dal momento in cui maturava il diritto a pensione: conseguentemente ha ritenuto legittimo che la perequazione – ovvero sia l'aumento periodico di tale maggiorazione – spettasse a partire dal momento in cui era sorto il diritto stesso e non anche dal momento in cui era entrata in vigore la legge che lo riconosceva).

La fattispecie qui in esame è completamente diversa: il *fatto generatore* del diritto al permesso umanitario non solo è lo stesso, ma è sorto *prima* della nuova norma in tutte le ipotesi *transitorie* sopra individuate. Solo che è stato regolato diversamente non dalla legge, bensì dall'applicazione che di essa ha fatto la P.A.

Tirando le fila del discorso sin qui fatto e richiamando lo schema di ipotesi transitorie (v. sopra):

1. domanda di protezione non ancora esaminata dalla C.T.;
2. domanda di protezione respinta dalla C.T. e con ricorso giudiziario in corso (ovviamente il problema si presenterà solo se vi sarà un accoglimento);
3. domanda di protezione accolta dalla C.T. ma permesso di soggiorno non ancora rilasciato dal Questore;
4. domanda di protezione respinta dalla C.T. ma accolta in via definitiva in sede giudiziaria, e permesso di soggiorno ancora non concretamente rilasciato.

si può concludere che le ipotesi "2." - "3." - "4." sono regolate tutte dalla norma intertemporale di cui all'art. 1 comma 9.

Resta pertanto da individuare la disciplina applicabile all'ipotesi sub "1." (domanda di protezione non ancora esaminata).

- c) l'ordinanza di rimessione prosegue ancora affermando che la legge precedente non può più



trovare applicazione perché le norme sul *permesso umanitario* sono state espressamente abrogate ed inoltre che la situazione giuridica su cui va ad incidere la nuova disciplina non può essere qualificata come un “*fatto compiuto impermeabile alla legge sopravvenuta*”.

Il principio è astrattamente corretto ma non pertinente: ogni nuova legge che introduca una nuova disciplina ha l'effetto di abrogare la precedente normativa (sia in maniera espressa sia in maniera tacita). Il problema è diverso: occorre verificare innanzitutto se la nuova legge abbia un'efficacia retroattiva, ma soprattutto se essa si applichi agli *effetti* che sono scaturiti dai diritti riconosciuti dalla precedente norma.

Orbene, se è vero che di norma gli effetti che si protraggono nel tempo vengono disciplinati dalla nuova norma, ciò non è sempre scontato e postula comunque l'interpretazione di tutto l'apparato normativo e dei principi che regolano la materia, non potendo essere rimesso alla semplice *abrogazione* della disciplina previgente.

Ora, come si è visto (a parte i permessi già rilasciati per cui vale il comma 8) la norma intertemporale regola espressamente solo l'ipotesi in cui vi sia stato un accoglimento da parte della C.T. ed essa va applicata anche ai rigetti impugnati ed accolti in sede giudiziaria (sia che tale accoglimento sia intervenuto prima del Decreto Sicurezza, sia che intervenga dopo). Tuttavia non è disciplinata in alcun modo la sorte delle domande già presentate, ma che non sono state ancora decise in C.T.

Non hanno quindi rilevanza i richiami alle pronunce che ritengono l'immediata applicabilità della legge sopravvenuta anche in tema di diritti fondamentali: il principio non è in discussione. Occorre però verificare se esso si applichi concretamente alla fattispecie in esame alla luce dell'attività interpretativa di cui sopra.

- d) l'ordinanza lamenta che argomentando per la *ultrattività* della normativa precedente si arriverebbe a concedere il permesso umanitario anche a richiedenti che si sono macchiati dei reati gravi previsti come ostativi dalla nuova disciplina. Inoltre si osserva che il *fatto generatore* del diritto al permesso umanitario non può essere legato alla domanda di protezione: esso infatti può preesistere alla stessa, ma può anche essere successivo e ciò rende estremamente ardua l'applicazione della vecchia disciplina.

A tale osservazione va innanzitutto risposto con il noto brocardo *non est argumentum adducere inconvenientem* ed in concreto va poi osservato che il riconoscimento di un permesso umanitario passava comunque per il vaglio prima della P.A. e poi eventualmente del giudice e che in concreto era ben difficile che un condannato potesse accedervi.

- e) l'ordinanza contesta che si tratti di un giudizio di mero accertamento di un diritto preesistente bensì che si è in presenza di una “*fattispecie complessa a formazione progressiva*” e che quindi non si può discorrere di retroattività perché il diritto nasce solo con la conclusione del procedimento.

Si tratta di questione fondamentale per la risoluzione del problema restante (la sorte delle domande presentate ma non ancora decise in C.T.).

Fra i vari argomenti a sostegno la Corte fa leva anche sul fatto che il riconoscimento del beneficio non è ancorato al momento dell'ingresso nel territorio italiano e nemmeno alla domanda presentata, ma presuppone che il giudizio venga condotto all'attualità e quindi su *fatti* esistenti al momento della decisione.

La ricostruzione di cui sopra è suggestiva ma non convince.

E' del tutto pacifico che il riconoscimento del permesso per motivi umanitari (ora permesso speciale) costituisce un vero e proprio diritto soggettivo (nella specie un diritto fondamentale della persona perché come tale è configurato dal nostro ordinamento, in accordo alla normativa internazionale).

Esso non è *concesso* dallo Stato ospitante, ma spetta al richiedente indipendentemente dalle decisioni degli organi statuali (vuoi amministrativi vuoi giudiziari) che sono semplicemente chiamati a verificare la sussistenza dei *fatti* generatori di quel diritto.

Ipotizzare che si sia in presenza di una pronuncia *costitutiva* sembra quasi contrario ai principi dello Stato di diritto (nell'evoluzione del concetto che si è avuta fino ai giorni nostri) non essendo ipotizzabile una *concessione* che ha a che fare con i diritti fondamentali della persona.

E' vero che nel caso di *permesso speciale/permesso umanitario* ci si spinge verso tutele che vanno ai limiti degli obblighi di protezione in senso stretto (ed il discorso si ferma volutamente qui non essendo possibile approfondire in tale sede la natura costituzionale o meno della



protezione umanitaria), ma una volta che la norma lo riconosca esso assurge comunque a diritto pieno che matura immediatamente col verificarsi dei *fatti* che ne determinano la genesi (*id est*: ipotesi di grave vulnerabilità comparata fra Italia e Paese d'origine).

E non deve trarre in inganno il richiamo al fatto che il diritto non è ancorato al momento della *domanda* e che si trattasse di azione di accertamento gli effetti del riconoscimento dovrebbero retroagire al momento in cui si verifica il fatto generatore.

Inanzitutto la presentazione della domanda (fase amministrativa) di protezione internazionale costituisce un presupposto in assenza del quale non ha nemmeno senso parlare di protezione/permesso umanitario etc.

Poi non bisogna confondere i termini: parlare di condizioni dell'azione, anche se con riferimento alle *condizioni sostanziali* per il riconoscimento del diritto, può ingenerare confusione: tradizionalmente le *condizioni dell'azione* sono una categoria giuridica processualciviltistica (fra l'altro in via di superamento) del tutto distinta dall'accertamento di merito che compie il giudice dopo aver verificato la sussistenza di quelle *condizioni dell'azione*.

Per quel che riguarda poi la *retroattività* del riconoscimento del permesso di soggiorno non si comprende quali problemi possa causare: è chiaro che gli effetti non possono retroagire oltre la data di ingresso in Italia, ma si tratta di conseguenza *normale* che invero la legge già prevede riconoscendo (tranne ipotesi particolari) un permesso di soggiorno provvisorio.

Ed il fatto che la decisione debba essere basata sulle circostanze di fatto esistenti quando essa viene adottata appare essere una conseguenza *normale* laddove si consideri che la protezione internazionale non è un diritto immutabile nel tempo (non interessano ai fini del discorso le ipotesi in cui lo straniero possa ottenere un permesso di carattere permanente), ma legato al permanere dei *fatti* che l'hanno generato ovvero che lo possano generare.

E così una circostanza sopravvenuta (ad es. una grave malattia) può fondare un permesso di soggiorno che non sarebbe spettato al momento della presentazione della domanda, ma viceversa un fatto sopravvenuto che elimini il *pericolo* nel Paese d'origine determinerà un rigetto per insussistenza dei requisiti.

- f) Come già accennato sopra il *thema decidendum* è capire come la normativa ed i principi che regolano la materia disciplinino il problema delle domande già presentate ma non ancora esaminate dalla C.T.

Tale esame deve necessariamente essere *costituzionalmente orientato* perché comunque si verte in tema di diritti fondamentali della persona e perché vanno evitate possibili disparità di trattamento a fronte di casi uguali e di *fatti generatori* che sono sorti nel medesimo lasso di tempo.

In proposito ritiene questo Collegio che l'interpretazione (sopra fatta) della norma *intertemporale* di cui all'art. 1 comma 9 vada necessariamente *estesa* anche al caso *de quo*.

Infatti per entrambe le ipotesi (domande già presentate: nell'una ipotesi già decise dalla C.T. e nell'altra non ancora esaminate) è evidente che sussiste *eadem ratio decidendi*.

Come si è visto si tratta in entrambe le ipotesi del medesimo diritto soggettivo *fondamentale*, che in entrambe le ipotesi è *sorto* prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (tale *fatto* può essere anche *successivo* alla presentazione della domanda ma comunque deve precedere il Decreto Sicurezza).

Il Legislatore avrebbe potuto applicare la nuova norma anche alle domande pregresse, ma non l'ha fatto, anzi ha espressamente escluso tale applicazione per le domande già esaminate dalla C.T.:

appare inevitabile concludere che l'ulteriore *discrimen* non può essere dato dalla circostanza che vi sia stata o meno decisione della C.T. bensì dalla verifica che il *fatto generatore del diritto* sia sorto o meno nella vigenza della precedente disciplina.

Solo così si eviterà un'evidente disparità di trattamento rispetto a situazione del tutto omogenee, non potendo essere individuata una *diversità* rilevante, nel fatto che le lungaggini burocratiche abbiano comportato l'esame ritardato della pratica.

In conclusione deve ritenersi che la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 113 del 2018 non sia applicabile *ratione temporis* al procedimento in esame perché il *fatto generatore* del diritto da accertare è sorto prima della sua entrata in vigore (troverà invece applicazione la norma intertemporale di cui all'art. 1 comma 9 come sopra visto).

Tale controversia rientra pacificamente nella giurisdizione del Giudice ordinario, sia nel caso in cui si



tratti di impugnazione del diniego di permesso di soggiorno del Questore (Cass. SS.UU. 19.5.2009, n. 11535) sia nel caso in cui si tratti di controversia sulla domanda di accertamento della protezione internazionale e in subordine del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. 9.9.2009, n. 19393), come nel caso di specie.

L'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98 che appunto disciplina l'ipotesi della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria, prevede (nella sua formulazione ante riforma del D.L. 113/2018) che *"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*.

La disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i *"seri motivi"*, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotte situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni simili.

#### SUL RITO E SULLA COMPETENZA

Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che con l'introduzione dell'art. 35 bis nel D.lgs. n. 25/2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 (per effetto del D.L. n. 13/2017, convertito con modifiche nella Legge n. 46/2017) le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato D.lgs. n. 25/2008 sono regolate dagli artt. 737 e ss c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo e sono attribuite, ex art. 3 del D.L. n. 13/2017, alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite in ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello. L'art. 3, comma 4 bis, del menzionato D.L. prevede la composizione collegiale del giudice, con *"trattazione"* (istruttoria eventuale) monocratica.

#### SUI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' E SULL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

Sempre in via preliminare va poi rilevata l'ammissibilità del ricorso tempestivamente proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda

Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

In proposito, la Suprema Corte (v. ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La giurisprudenza ha poi precisato che in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati.

In particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.

In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente devono essere ritenute parte integrante del quadro probatorio (che è quasi sempre carente dal punto di vista meramente oggettivo), con un evidente capovolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente (v. SS.UU., 17.11.2008 n. 27310).



Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi che si ricavano dalle dichiarazioni del richiedente, sebbene gli stessi non siano suffragati da prove, *“allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.

#### SUL CARATTERE NON IMPUGNATORIO DEL PROCEDIMENTO

Infine, prima di entrare nel merito della vicenda, va evidenziata la natura non impugnatoria del ricorso introdotto ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008, non assumendo il presente giudizio natura di gravame né di annullamento di un atto amministrativo, bensì di accertamento di *status* ancorché venga richiesta quale condizione di procedibilità il previo ricorso in sede amministrativa.

In altri termini il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì l'accertamento del diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata.

Pertanto si omette qualunque riferimento agli aspetti formali dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione e non vengono quindi prese in esame le eventuali censure relative alla nullità del provvedimento impugnato per violazione di regole procedurali.

#### SUL MERITO

L'istante, sentito dalla C.T. l'istante ha dichiarato:

Risposta: Prima mi sono sbagliato, mio padre è vivo, mia madre invece è morta quando mi ha partorito. Sono stato cresciuto da mio padre che è alcolizzato, beve sempre e per questo motivo non ho potuto continuare la scuola perché mio padre beveva, veniva sempre sospeso dal lavoro. Allora io non avevo nessuno che mi desse soldi per andare a scuola. Mi sono ritrovato per strada e facevo vita da strada. Dormivo alla stazione e facevo l'aiutante, c'erano dei pullman che partivano, aiutavo le persone a caricare. Iniziavo la mattina presto alle 5 e la sera finivo tardi quindi vivevo praticamente lì, dormivo proprio alla stazione. Facevo un po' di tutto, lavavo anche i bus e le auto, facevo di tutto per racimolare qualcosa per sopravvivere e quindi gli autisti mi volevano bene sono diventati la mia famiglia. Uno degli autisti mi voleva aiutare perché stava male per me, aveva visto che ero solo e mio padre non stava bene. Allora mi ha proposto di ospitarmi a casa sua dopo aver parlato con mio padre. Sono andato a casa sua e così ho iniziato ad andare a scuola, ma ero già grande e i compagni di classe mi prendevano in giro, mi insultavano e allora ho smesso di andare. Sono rimasto a casa allora, lui mi trattava bene anche se andava e veniva perché faceva l'autista. Mi ha ospitato per tanto tempo. Una sera mi ha bussato alla porta e mi ha detto che doveva fare la doccia e poi mi doveva dire una cosa. Poi è tornato dicendo che spendeva soldi fuori per altre



persone e che invece voleva darli a me. Lui mi ha detto che pagava delle altre persone per andare a letto con lui, ma che quei soldi voleva darli a me. Quella sera è stata una sera dura per me. Io sono stato con lui tanto tempo, stavo bene perché lui mi ha fatto vedere la vita vera, rispetto a quello che facevo prima allora ho pensato due cose: o accetto oppure dovrò tornare in strada a fare la vita di prima. Per questo motivo ho accettato, ma non è stato facile per me, non l'avevo mai fatto. Dopo la prima serata ci siamo innamorati e anche lui di me e le cose sono migliorate. Dopo mi ha detto che dovevamo stare molto molto attenti e non farci scoprire da nessuno perché la legge in Ghana non accetta questo tipo di rapporto, però l'amore che c'era tra di noi ha creato sospetti nelle altre persone. Lui alla fine era troppo innamorato, non si controllava in pubblico, veniva e mi prendeva la mano e mi chiamava "sister Marcus". Io intanto non frequentavo più la stazione, andavo solo a visitare degli amici, ma loro avevano iniziato a sospettare e allontanarsi da me. L'unica persona che poteva aiutarmi e farmi allontanare era mio padre, ma lui era sempre ubriaco e non mi poteva salvare da questa vita che stavo facendo. Tutti si sono allontanati e siamo rimasti solo io e quest'uomo. Da un lato stavo bene economicamente e vivevo bene, dall'altro lato mi sentivo in colpa perché ero rimasto solo. Quando lui era in viaggio io rimanevo solo. Ci comportavamo come marito e moglie, come se fossimo fidanzati e i nostri vicini di casa ci hanno sospettato perché ci abbracciavamo anche fuori, davanti alla casa, dove c'è un po' di spazio, un terrazzino, ad esempio quando lui partiva. La vicina di casa ci ha visti una volta e ha cominciato a urlare dicendo che quello che sospettavano era vero. I sospetti si sono accumulati nel tempo, ma non avevano mai trovato una prova, ma quella mattina ci hanno visto abbracciati e hanno iniziato a urlare perché tutta la zona già lo sapeva, eravamo sotto osservazione. Quindi dopo l'allarme sono corsi tutti da noi per prenderci e ci avrebbero fatto fuori direttamente, senza aspettare la polizia. Quella mattina io stavo con il pigiama, senza scarpe, lui invece era vestito normale. Io mi sono anche fatto male scappando, mi sono fatto delle ferite sotto i piedi scappando. Ci siamo nascosti dentro un hotel. Lui aveva il telefono io no perché non ero preparato a fuggire. Un amico lo ha chiamato la sera dicendo che avevano dato fuoco alla macchina davanti casa sua. Quando è arrivata la chiamata lui ha avuto il coraggio di andare alla polizia a denunciare l'incendio dell'auto e ha spiegato i motivi per cui era successo. Allora la polizia gli ha detto che non potevano fare niente se quello era il motivo e gli ha consigliato di scappare. Allora siamo scappati insieme perché lui era autista e aveva degli agganci per scappare. Siamo arrivati in Libia, ma questi amici autisti ci avevano già venduto lì, ci hanno portato in una prigione, ogni giorno ci cacciavano per andare a lavorare in un terreno lì vicino e ci riportavano dentro. Ci hanno caricato dentro, eravamo molto stretti nella prigione, ci siamo ammalati entrambi, lui però stava molto male. Una mattina ho cercato di svegliarlo di farlo alzare, ma lui era morto. Quando è morto il compagno di cella quindi gli altri si sono spaventati e si sono messi a bussare alla porta, i libici però hanno aperto e cominciato a picchiarci molto forte, non capivano perché bussavamo ma pensavano che facevamo solo rumore, hanno picchiato tutti, anche il morto. Ero rimasto da solo e i libici si erano presi tutto quello che avevamo tutti i telefoni, siamo rimasti isolati. C'era un commercio di persone là dentro. Tra i guardiani c'era uno che mi voleva bene mi dava da mangiare più degli altri. Lui mi ha consigliato una volta di dormire davanti alla porta, perché il giorno dopo sarebbe venuto uno a comprare due persone per farle lavorare a casa sua, uno sarei stato io e uno era un ragazzo del Gambia. Quel signore che mi ha preso poi coltivava pomodori e verdure e lavoravamo per lui e cominciava anche a volermi bene. Tutto questo è



successo a Sabha. Questo signore, poiché mi voleva bene mi voleva aiutare e ha parlato con una signora del Ghana che aveva un ristorante a Tripoli per mandarmi là. La signora però voleva venire a Sabha a vedere, perché non si fidava che io fossi del Ghana. Ho iniziato a lavorare dalla signora, ma non mi ha mai pagato. Io non dicevo niente perché speravo che mi potesse aiutare in futuro e poi era una mia connazionale. Io vivevo e dormivo nel ristorante. In quel periodo la Libia era di fuoco era il 2016, io ero arrivato in Libia a febbraio 2016. La signora mi ha detto che voleva tornare in Ghana e aspettare che la situazione in Libia migliorasse. Prima che partisse, una notte sono entrati tre rapinatori che mi hanno puntato un fucile alla testa ferendomi, mi hanno picchiato e hanno preso l'incasso del ristorante. La signora mi aveva lasciato il telefono per le emergenze ma i rapinatori mi hanno preso il telefono per prima cosa e hanno iniziato a picchiarmi. Quando al mattino presto è arrivata la signora ha visto quello che era successo, ha detto che voleva tornare in Ghana e mi ha chiesto se volevo tornare anche io. Io le ho spiegato che situazione avevo in Ghana e allora mi ha presentato delle persone che organizzavano i viaggi per l'Italia, anche dei militari, poi ho scoperto che lei pure era nel giro. Mi hanno portato in una casa molto grande con tanti persone dentro, e quando sono arrivato mi indicavano come un "affare" della signora così ho capito che era dentro anche lei. Un po' alla volta prendevano le persone e le imbarcavano e così sono arrivato in Italia, il 12 settembre 2016

Sentito in Tribunale l'istante ha confermato il racconto fatto alla C.T.

Premesso quanto sopra va subito evidenziato che la CT ha sostanzialmente creduto al racconto del richiedente, soprattutto ha ritenuto generiche le affermazioni circa l'esperienza omosessuale vissuta ed in particolare

- non credibili gli elementi relativi all'orientamento sessuale, non avendo il richiedente fornito elementi in grado di ricostruire un verosimile vissuto relativo alla presa di coscienza di un differente orientamento sessuale ed essendo le vicende ad esso collegate poco credibili, soprattutto con riferimento alla descrizione della relazione vissuta nel paese d'origine, a tratti generica e stereotipata, non indicativa di un vissuto verosimile e talvolta poco coerente; alla figura del compagno, anch'essa delineata in maniera sfuggente e poco plausibile; all'episodio alla base della fuga e alle dichiarazioni circa le modalità di fuga, altrettanto generiche e poco plausibili;

Orbene le conclusioni della C.T. non possono essere condivise.

Contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento di rigetto, il racconto dell'istante (è stato riportato il *grosso* delle dichiarazioni rese alla C.T.) è stato estremamente dettagliato. In particolare è stato illustrato in maniera semplice, ma completa il vissuto del richiedente, di estrema povertà e di estrema miseria (v. rapporto con il padre) che l'ha portato a soffrire molto spesso la fame ed a piegarsi ai lavori più umili pur di potersi sfamare. Da tale substrato è comprensibile il *passaggio* all'omosessualità indotta dal un *mecenate* ricco e che ha garantito condizioni di vita più che soddisfacenti al giovane e nel contempo l'ha trattato con delicatezza e rispetto.

Estremamente dettagliato il racconto anche per quel che riguarda le modalità di svolgimento del rapporto e la *scoperta* della relazione da parte della comunità etero.

Dettagliato e coerente anche il racconto circa la fuga dal Ghana.

Nelle dichiarazioni dell'istante non si rinvencono poi contraddizioni od elementi di incoerenza: anche il riferimento alla relazione avuta con una ragazza ed al figlio avuto confermano la veridicità del racconto: laddove si fosse trattato di false dichiarazioni non si vede perché il ricorrente avrebbe dovuto dichiarare di avere avuto un figlio, dal momento che sarebbe stato più logico e maggiormente credibile dichiarare di non essere mai andato con una donna. E la circostanza che l'istante abbia detto di essere andato con una ragazza solo per sviare eventuali sospetti sulla sua relazione omosessuale, indipendentemente dalla credibilità o meno di tale motivazione, ben può conciliarsi con un'eventuale natura bisessuale e non semplicemente omosessuale (cosa piuttosto verosimile dal momento che il richiedente non aveva inclinazioni omosessuali da piccolo, ma è stato indotto a tanto essenzialmente dalla miseria e dalla fame).

Premesso quanto sopra va evidenziato che in Ghana "*La legge criminalizza l'atto di "conoscenza carnale innaturale", che è definito come - rapporto sessuale con una persona in modo innaturale o con un animale*" (si noti che è espressamente criminalizzato il solo rapporto omosessuale fra uomini - art. 104 del Criminal Offence Act ghanese del 1960).

Inoltre "*Le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) hanno subito diffuse*

*discriminazioni nell'istruzione e nell'occupazione. A giugno, in seguito alla sua visita nel paese in aprile, il relatore speciale delle Nazioni Unite Alston ha notato che lo stigma e la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI hanno reso difficile per loro trovare lavoro e diventare membri produttivi della comunità* ed anche se le cose stanno cambiando (ma molto lentamente) è tuttora diffuso non solo nella società, ma anche nelle persone di governo, un atteggiamento nettamente ostile verso quella che viene definita una vera e propria *bestialità* (v. ex multis USDOS *Relazione annuale sui diritti umani nel 2018* consultabile all'url: <https://www.ecoi.net/en/document/2004160.html>).

Alla luce di quanto sopra ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Infatti gli eventi raccontati dal richiedente, del tutto simili a quelli che si rinvergono dalle fonti, costituiscono senz'altro quegli atti di persecuzione, o gravemente lesivi, ad opera dei soggetti indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5. In particolare nella fattispecie qui in esame si tratta dei soggetti indicati nella lettera c: *“soggetti non statuali, se i responsabili ... (n.e.d.: Stato, partiti e ONG) non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”*.

E che si tratti di un *danno grave* (ai sensi dell'art. 7 d. l.vo 251/2007) motivato dall'orientamento sessuale, non può certo essere messo in dubbio, atteso che si tratta di violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, che in aggiunta si attua con modalità che limitano di fatto il diritto di lavorare, di vivere in pace nella propria casa, di recarsi in giro liberamente etc.

Il ricorso va pertanto accolto.

Circa le spese non è luogo a provvedere sulle stesse atteso che l'istante ha chiesto di essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato ed in tale ipotesi la liquidazione delle spese andrebbe fatta a carico dello Stato per cui non avrebbe senso una condanna dello Stato in favore di sé stesso.

Vista l'ammissione in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato, a seguito di delibera del locale C.O.A. (in data 22.11.2018) e la richiesta di liquidazione (presentata dalla Difesa), si provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, riconosce al richiedente lo status di rifugiato.
- Dichiarare non luogo a provvedere sulle spese, dando atto che si procede alla liquidazione dei compensi spettanti al Difensore con decreto a parte, ponendo gli stessi a carico dello Stato.

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale ed al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Salerno, addì 16/07/2019.

IL GIUDICE EST.  
dott. Vincenzo Del Sorbo

IL PRESIDENTE  
dott.ssa Rosa Sergio

